

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE – OGGETTO – DURATA – SEDE – DOMICILIO

#### Art. 1. DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita una società per azioni denominata “FERRETTI S.p.A.” (la “**Società**”).

#### Art. 2. OGGETTO

- 2.1. La Società ha per oggetto, in via prevalente, le seguenti attività:

- (a) la produzione, in proprio o per conto terzi, la modificazione, la riparazione, la ristrutturazione e l'assemblaggio di unità da diporto, imbarcazioni e navi in genere, civili e militari, nuove e usate e di parti, pezzi, particolari o accessori delle stesse;
- (b) la produzione, per conto proprio o per conto terzi, di modelli e stampi per la produzione di unità da diporto, imbarcazioni e navi in genere, civili e militari, e di parti, pezzi, particolari o accessori delle stesse;
- (c) il commercio in forma consentita, sia in proprio che per conto terzi e per commissione, di unità da diporto, imbarcazioni e navi in genere, civili e militari, di pezzi di ricambio, di motori e di qualsiasi altro componente, parte ed accessorio delle stesse, di articoli sportivi, nautici ed affini, e di carburanti e lubrificanti, nonché l'agenzia e la rappresentanza, con o senza deposito, degli articoli o prodotti stessi;
- (d) l'impianto e l'esercizio di officina di riparazione ed assistenza per unità da diporto, imbarcazioni e navi in genere, civili e militari;
- (e) il noleggio e la locazione di unità da diporto in genere;
- (f) la produzione il commercio, l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio e la locazione di beni immobili e mobili che possano comunque avere attinenza o interessare – anche in prospettiva – l'attività sociale e la gestione di essi in qualsiasi forma;
- (g) rimorchi e demolizioni di unità da diporto, imbarcazioni e navi in genere, civili e militari, e loro parti e prestazioni varie; forniture di servizi in ambito marittimo; ormeggio e disormeggio; fornitura provviste di bordo e trasporto delle stesse; assistenza e consulenza per le operazioni di sbarco ed imbarco; manutenzione e costruzione di infrastrutture portuali; rizzaggi e derizzaggi, alaggio e sollevamenti marittimi; trasporto passeggeri e merci; vigilanza, guardianaggio ed assistenza antincendio;
- (h) trasporto di merci e passeggeri in navigazioni marittime; servizio di barcaiolaggio nelle acque portuali ed in navigazione litoranea; acquisto, vendita, locazione e noleggio di navi ed imbarcazioni adibite al trasporto in navigazione marittima di merci e/o passeggeri o a qualunque altro servizio, compreso il diporto; gestione di navi, punti di attracco, stazioni marittime ed impianti comunque connessi con attività turistiche; trasporto terrestre di passeggeri e/o merci con automezzi propri e/o di terzi, con o senza conducente; installazione e riparazione di impianti tecnici, elettrici, oleodinamici, idrici a bordo di navi ed in ambito civile ed industriale; imbarchi e sbarchi merci e trasporto delle stesse via terra e via mare;
- (i) lavori di terra con connesse opere in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri; ristrutturazione e costruzione di edifici civili (rifacimento e pitturazione facciate, ripristino e costruzione tetti, opere di muratura esterne ed interne completi di tutti gli impianti), industriali, monumentali completi di impianti ed opere connesse, nonché opere murarie e civili in genere relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia; restauro di edifici monumentali; opere speciali in cemento armato; impianti termici di ventilazione, di condizionamento, igienici, idrosanitari; installazione e fornitura di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei nonché fornitura in opera di isolamenti termici ed acustici, antincendi, lavori di pitturazione, intonacatura e di impermeabilizzazione anche speciale; costruzioni e pavimentazioni stradali, lavori di segnaletica e sicurezza stradale;

costruzione di moli, bacini, banchine, lavori di dragaggio; costruzioni di dighe; carpenteria metallica; impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie; impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; impianti trasporto e di utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; impianti di protezione antincendio; installazione e riparazione di impianti tecnici, elettrici, oleodinamici, idrici a bordo di navi e in ambito industriale, installazione impianti elettrici, civili a norma della Legge 5 marzo 1990 n. 46, art. 1; l'acquisto, la gestione, la locazione e la vendita di fabbricati civili ed industriali.

- 2.2. La Società potrà concedere a terzi il diritto di utilizzazione e di sfruttamento, sotto qualsiasi forma, compreso il ricorso al *merchandising*, di diritti su marchi e/o di diritti di proprietà industriale ed intellettuale di cui la Società detiene la titolarità.
- 2.3. La Società potrà altresì svolgere, purché connessa con e in via secondaria rispetto all'oggetto principale, e comunque nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari:
  - (a) attività editoriale (con esclusione di giornali e quotidiani) e quindi la produzione e il commercio di prodotti editoriali in genere e precisamente i prodotti realizzati su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici o cinematografici;
  - (b) l'attività di vendita dei propri prodotti editoriali e di altri editori e di tutti i prodotti previsti ai precedenti capoversi, potrà avvenire anche attraverso il commercio all'ingrosso, la gestione di punti vendita al dettaglio, le reti telematiche, nonché per corrispondenza.
- 2.4. La Società potrà altresì svolgere:
  - (a) attività di produzione e post-produzione di prodotti, programmi, notiziari editoriali da diffondere attraverso i mezzi anche radiotelevisivi;
  - (b) attività commerciali, industriali o di servizi ausiliari e complementari all'attività editoriale e comunque sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
- 2.5. La Società potrà anche curare, gestire e organizzare il sistema dei finanziamenti singoli, anche sotto forma di garanzia, sia reale, sia obbligatoria, sia fideiussoria, anche a favore di terzi, e il coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario, strategico ed operativo delle società o enti nei quali la Società partecipa, ivi incluso mediante operazioni di tesoreria accentrata e la prestazione di servizi, ovvero potrà avvalersi a sua volta degli stessi servizi resi da parte di società o enti partecipanti o controllanti.
- 2.6. La Società potrà assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.
- 2.7. La Società può inoltre intraprendere qualunque operazione industriale, commerciale e finanziaria (purché non nei confronti del pubblico), avente a oggetto beni mobili e immobili necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale (ivi comprese le garanzie personali e reali, anche a favore di terzi, e la prestazione di finanziamenti e garanzie, inclusi i finanziamenti ipotecari), con esclusione espressa di qualunque attività riservata ai sensi della disciplina applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong Limited (lo "**Stock Exchange of Hong Kong**") di cui all'articolo 32 del presente statuto, nonché ai sensi della normativa applicabile italiana.
- 2.8. Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di

legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria riservata.

### **Art. 3. DURATA**

- 3.1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.
- 3.2. La durata della Società può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci, anche in sede di liquidazione.

### **Art. 4. SEDE**

- 4.1. La Società ha sede nel Comune di Cattolica (Rimini), Italia.
- 4.2. Essa potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e/o unità locali, agenzie ed uffici in genere sia in Italia che all'estero.

### **Art. 5. DOMICILIO**

- 5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. È onere del socio, dell'amministratore, del sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunicare tali dati ed ogni successiva modificazione degli stessi.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI - OBBLIGAZIONI**

#### **- PATRIMONI DESTINATI - FINANZIAMENTI SOCI - RECESSO**

### **Art. 6. CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

- 6.1. Il capitale sociale è di Euro 338.482.654,00 interamente versato, rappresentato da n. 338.482.654 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale cadauna. Le azioni della Società sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del Decreto Legislativo n. 58/1998.
- 6.2. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili e ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. In caso di comproprietà troverà applicazione la disciplina applicabile, ivi inclusa la disciplina applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong.
- 6.3. La Società può emettere, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, altre categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione assembleare. Tutte le azioni di una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, convertibili o non convertibili in azioni, *warrants* e altri strumenti finanziari con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
- 6.4. Qualora il capitale sociale della Società sia suddiviso in diverse categorie di azioni, le delibere che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. All'assemblea speciale si applicano, *mutatis mutandis*, tutte le disposizioni relative alle assemblee straordinarie, fatto salvo che, in deroga a quanto precede, la predetta assemblea speciale è regolarmente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno un terzo (1/3) del capitale sociale emesso della categoria interessata (*quorum* costitutivo) e le delibere sono adottate con il voto favorevole (*quorum* deliberativo) di almeno i tre quarti (3/4) del capitale rappresentato nell'assemblea speciale dai soci appartenenti alla categoria interessata.
- 6.5. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di

lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

- 6.6. La qualità di titolare di una o più azioni della Società costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
- 6.7. La Società tiene nel rispetto delle norme di legge applicabili il libro dei soci, in forma cartacea o in forma elettronica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del codice civile e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari (il "**Registro Principale**").
- 6.8. Fintantoché le azioni saranno quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong, la Società sarà tenuta a istituire e tenere un registro dei soci a Hong Kong in conformità con le leggi, norme e regolamenti di Hong Kong, anche mediante incarico a un terzo fornitore autorizzato alla prestazione di servizi di trasferimento in relazione alle azioni quotate sullo Stock Exchange of Hong Kong (l'"**Hong Kong Branch Register**") ferme restando la natura giuridica e la prevalente rilevanza del Registro Principale ai sensi della normativa italiana.
- 6.9. I soci hanno diritto di esaminare il libro soci e di ottenerne, a proprie spese, estratti in conformità all'articolo 2422 del codice civile. Con specifico riferimento all'Hong Kong Branch Register, trova applicazione altresì l'articolo 36 del presente statuto.
- 6.10. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti aventi ad oggetto beni in natura o crediti, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto nel presente statuto.
- 6.11. Fermo il rispetto delle leggi e regolamenti applicabili, l'assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'articolo 2441 del codice civile.
- 6.12. Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni, ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e l'emissione sia conforme alle leggi e regolamenti applicabili.
- 6.13. L'assemblea straordinaria può attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi delle leggi e regolamenti applicabili, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale.

#### **Art. 7. OBBLIGAZIONI**

- 7.1. La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili nei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.
- 7.2. La competenza all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta all'assemblea, salva la facoltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2420-*ter* del codice civile.
- 7.3. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

#### **Art. 8. PATRIMONI DESTINATI**

- 8.1. La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo

2447-*bis* e seguenti del codice civile.

#### **Art. 9. FINANZIAMENTI SOCI**

- 9.1. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa ad essa applicabile o ricevere versamenti a favore della Società senza obbligo di rimborso. Su richiesta dell'organo amministrativo della Società i soci potranno concedere finanziamenti con obbligo di rimborso sia fruttiferi di interessi sia infruttiferi, purché gli stessi non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi di legge.

#### **Art. 10. RECESSO**

- 10.1. Il recesso potrà essere esercitato nei casi e con le modalità previste dal codice civile. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione di delibere riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 10.2. I termini e le procedure per l'esercizio di tale diritto e il processo di liquidazione della partecipazione sono disciplinati dalle relative disposizioni di legge.
- 10.3. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del codice civile.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **Art. 11. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

- 11.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla normativa applicabile e dal presente statuto. In particolare, sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:
- (a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - (b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nonché il conferimento (su proposta motivata del Collegio Sindacale) e la revoca dell'incarico al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  - (c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  - (d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  - (e) l'acquisto di azioni proprie nei limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2357 del codice civile e comunque entro i limiti previsti dalla disciplina si volta in volta applicabile alla Società ove le azioni della stessa siano quotate su uno o più mercati europei o extra-europei;
  - (f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
  - (g) l'approvazione delle politiche di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché di eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
  - (h) tutte le deliberazioni sugli argomenti rimessi alla sua competenza dalla normativa applicabile, nonché le autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto o dalla normativa applicabile per il compimento di atti degli amministratori.

##### **Art. 12. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

- 12.1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
- (a) le modifiche del presente statuto;
  - (b) la liquidazione volontaria della Società;

- (c) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- (d) l'emissione di obbligazioni convertibili; e
- (e) le altre materie ad essa attribuite dalla normativa applicabile.

#### **Art. 13. MODALITÀ DI TENUTA E CADENZA DELL'ASSEMBLEA**

- 13.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salvo che il consiglio di amministrazione deliberi un luogo diverso purché in Italia ovvero in un paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nella Repubblica Popolare Cinese (compresa la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, la Regione Amministrativa Speciale di Macao e Taiwan) e negli Stati Uniti d'America, fatta salva l'applicazione dell'articolo 14.5 del presente Statuto.
- 13.2. La riunione si considererà tenuta nel luogo, ove indicato, nell'avviso di convocazione dove pure può trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 13.3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 154-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998 e, comunque, di qualunque disposizione normativa o regolamentare *pro tempore* vigente.

#### **Art. 14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

- 14.1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno e nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 14.2. L'assemblea è convocata altresì dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e salvi i limiti previsti all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile. In caso di ingiustificato ritardo, alla convocazione provvede il collegio sindacale.
- 14.3. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le informazioni previste per legge.
- 14.4. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa italiana sul sito internet della Società, in lingua italiana e inglese, e negli ulteriori modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Fintantoché le azioni saranno quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato anche in lingua cinese e almeno entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea (ovvero il maggior termine previsto ai sensi delle applicabili disposizioni di legge) e troveranno applicazione anche la disciplina delle comunicazioni applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong nonché le previsioni dell'articolo 35 del presente Statuto.
- 14.5. È ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga, se previsto nell'avviso di convocazione, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audio-conferenza e/o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.
- 14.6. I titolari di azioni che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione ai sensi del precedente paragrafo 14.4, l'integrazione dell'elenco delle

materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno.

#### **Art. 15. LEGITTIMAZIONE**

- 15.1. La legittimazione all'intervento e alla discussione in assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalle norme di legge *pro tempore* vigenti e dalle disposizioni del presente statuto, ferma restando la disciplina applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong di cui all'articolo 34 del presente statuto.
- 15.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega da un rappresentante, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La delega deve essere conferita in forma scritta dal rappresentato o da un suo rappresentante autorizzato, o, se il rappresentato è una società, per delega scritta rilasciata a firma di un suo funzionario, rappresentante o altro soggetto a ciò debitamente autorizzato. Qualora i soggetti cui spetta il diritto di voto agiscano per conto di propri clienti o, comunque, per conto terzi, questi possono indicare come rappresentanti i soggetti per conto dei quali agiscono ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
- 15.3. Qualora, per effetto della normativa applicabile del luogo ove le azioni della Società sono quotate, un socio debba astenersi dall'esprimere il proprio voto rispetto ad una determinata deliberazione, qualsiasi voto espresso da tale socio o per suo conto in violazione di tale normativa, non sarà tenuto in considerazione nella determinazione del *quorum* deliberativo. A scanso di equivoci, le azioni di cui tale socio sia titolare saranno conteggiate ai fini del *quorum* costitutivo.
- 15.4. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su un mercato, quale lo Stock Exchange of Hong Kong, che preveda la separazione tra titolarità diretta (c.d. *legal ownership*) e titolarità effettiva (c.d. *beneficial ownership*), l'esercizio dei diritti spettanti ai soci verrà consentito, previa autorizzazione del titolare diretto (c.d. *legal owner*), ai titolari effettivi (c.d. *beneficial owners*) nella massima misura consentita dalla normativa applicabile.
- 15.5. La delega può essere conferita anche in via elettronica nel rispetto delle previsioni di legge applicabili. La notifica elettronica alla Società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.
- 15.6. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### **Art. 16. PRESIDENTE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

- 16.1. L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice-presidente, ove nominato; in caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati, l'assemblea elegge, a maggioranza dei voti dei presenti, il presidente dell'adunanza. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea, e, quando lo ritenga opportuno, da uno o più scrutatori. Nei casi di legge o per volontà del presidente dell'assemblea, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.
- 16.2. In ogni caso, il verbale deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2375 del codice civile.
- 16.3. Spetta al presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati: (i) constatare il diritto di intervento, anche per delega, dei presenti; (ii) accertare la regolare costituzione dell'assemblea e il numero legale per deliberare; (iii) accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento, dirigere i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di

discussione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno; (iv) regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione; (v) accertare e proclamare l'esito delle votazioni.

- 16.4. Ove adottato, lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.
- 16.5. Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla Società e dichiarati in apertura di ogni assemblea ai sensi di legge.

#### **Art. 17. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

- 17.1. L'assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si tiene in unica convocazione, salvo che il consiglio di amministrazione stabilisca, con l'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione, nonché eventualmente in convocazioni successive alla seconda, fatto salvo che, in deroga a quanto precede, in caso di richiesta di convocazione di un'assemblea ai sensi del paragrafo 14.2 che precede, il consiglio di amministrazione deve convocare tale assemblea solo ed esclusivamente in unica convocazione.
- 17.2. Per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si osservano le disposizioni del codice civile, fatto salvo che, in deroga a quanto precede, le delibere aventi ad oggetto la liquidazione volontaria della società e/o le modifiche dello statuto sociale sono adottate con il voto favorevole (*quorum* deliberativo) di almeno i 3/4 del capitale rappresentato in assemblea.
- 17.3. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) a mezzo schede, o (ii) con sistemi di votazione elettronica. Non è consentito il voto per alzata di mano.

### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - CONTROLLO**

##### **Art. 18. ORGANO AMMINISTRATIVO**

- 18.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli (anche di autorizzazione) che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.
- 18.2. Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione, ferma la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, le deliberazioni sulle seguenti materie:
- fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% (novanta per cento) del loro capitale sociale;
  - istituzione e soppressione di sedi secondarie;
  - indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
  - riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
  - adeguamenti dello statuto richiesti da disposizioni normative italiane;
  - trasferimento della sede sociale nel territorio italiano.

##### **Art. 19. NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

- 19.1. Il consiglio di amministrazione è composto da 7 a 11 amministratori, compreso il presidente e uno o più vice-presidenti, ove nominati. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea nel rispetto di tali limiti. L'assemblea determina altresì la durata della carica, che non può essere superiore a 3 (tre) esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti.

- 19.2. Gli amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nel caso questo ultimo si voglia avvalere della facoltà di presentarla, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 19.3. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile, inclusa la normativa applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong. Fintantoché le azioni saranno quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong, un numero di amministratori rappresentante almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, in ogni caso non inferiore a tre, deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla regolamentazione dello Stock Exchange of Hong Kong, oltre a quelli previsti al successivo art. 19.7. La nomina del consiglio di amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, inclusa la normativa applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong.
- 19.4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina vigente. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
- 19.5. Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del codice civile o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 19.6. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 19.7. I candidati inseriti nelle liste devono essere indicati in numero non superiore a undici, devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge. Almeno tre (3) candidati - indicati in una posizione non posteriore al secondo, al quinto e al settimo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché gli ulteriori requisiti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società aderisca. In coerenza con le disposizioni di legge eventualmente vigenti, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre (3) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare *pro tempore* vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione, ed ogni altro documento previsto dalla legge e dai regolamenti. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 19.8. Le liste presentate dai soci sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. La lista del Consiglio di Amministrazione, se

presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al precedente paragrafo.

- 19.9. Determinato da parte dell'Assemblea il numero di amministratori da eleggere, si procede come segue: (1) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; (2) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti - che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto 1 - è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
- 19.10. Qualora due liste abbiano ottenuto il secondo maggior numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora ad esito dell'applicazione del meccanismo di voto di lista sopra indicato (i) non risulti eletto il numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza e/o (ii) la composizione del consiglio non sia conforme alla disciplina legale in materia di equilibrio tra i generi, risulteranno eletti i candidati in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista cui appartenevano i soggetti da sostituire. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.
- 19.11. Qualora venga presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dal presente statuto e dalla legge, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 19.12. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista (o la lista presentata non consenta di nominare gli amministratori nel rispetto delle disposizioni normative vigenti o, comunque, qualora non sia possibile procedere secondo le regole del voto di lista), o nel caso in cui non si debba procedere alla nomina di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 19.13. Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
- 19.14. Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri. Nel caso in cui in capo a un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, tale amministratore decade dalla carica. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.
- 19.15. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro il limite massimo di cui al paragrafo 19.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in

carica.

- 19.16. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In caso di indisponibilità dei candidati non eletti appartenenti alla lista dell'amministratore venuto meno, si procederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.
- 19.17. Le procedure di sostituzione devono in ogni caso garantire la presenza di un numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto della disciplina come sopra precisata *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio per la ricostituzione del consiglio di amministrazione dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale.

#### **Art. 20. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 20.1. Se l'assemblea non vi ha provveduto, il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente.
- 20.2. Il consiglio, su proposta del presidente, nomina uno o più segretari, anche al di fuori del consiglio di amministrazione.
- 20.3. Il consiglio potrà nominare un vice-presidente avente funzioni vicarie rispetto a quelle del presidente.
- 20.4. Il presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua impossibilità, chi ne fa le veci, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### **Art. 21. ORGANI DELEGATI**

- 21.1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e al presente statuto, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
- 21.2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte, oltre ai consiglieri nominati dal consiglio, di diritto anche il presidente e tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.
- 21.3. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 21.4. Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.
- 21.5. Anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle previsioni dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società aderisca, il consiglio può istituire al proprio interno comitati cui attribuire funzioni istruttorie, consultive e propositive su specifiche materie, stabilendone le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento.

#### **Art. 22. ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 22.1. Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione nel comune dove ha sede la Società o altrove (posto che la riunione sia comunque tenuta in un paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o in un paese della Cina Allargata (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong, Macao e Taiwan)), tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o almeno

due consiglieri di amministrazione.

- 22.2. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza e/o videoconferenza, a condizione che:
- al presidente dell'adunanza sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
  - al soggetto verbalizzante sia consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - a tutti gli intervenuti sia consentito di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere o visionare la documentazione sempre in tempo reale.
- 22.3. La riunione si considererà tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 22.4. Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione attraverso un avviso di convocazione inviato a ciascun amministratore mediante raccomandata, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, purché sia data prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto fino a 24 (ventiquattro) ore.
- 22.5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (*quorum* deliberativo). In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione, se presente.
- 22.6. Il voto non può essere dato per rappresentanza. L'amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società (inclusi soggetti a lui associati che abbiano un interesse significativo), deve darne notizia agli amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal votare sulle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, ove richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente, ivi inclusa la normativa applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong.
- 22.7. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale.
- 22.8. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice presidente. Se vi sono più vice presidenti ha precedenza il vice presidente più anziano di età. In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione può altresì invitare a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione soggetti che non siano soci, amministratori o sindaci della società, senza diritto di voto.
- 22.9. Gli organi delegati riferiscono, oralmente o per iscritto, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale – e in assenza di organi delegati gli amministratori riferiscono al collegio sindacale – in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione e con cadenza almeno trimestrale, ovvero con la maggiore frequenza stabilita dal consiglio di amministrazione all'atto del conferimento delle deleghe, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e

coordinamento, ove esistente. L'informativa al collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del comitato esecutivo, se nominato.

- 22.10. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

#### **Art. 23. RAPPRESENTANZA SOCIALE**

- 23.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione senza limitazioni.
- 23.2. La rappresentanza della Società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega nei limiti delle loro attribuzioni o ai direttori generali, ove nominati.

#### **Art. 24. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

- 24.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il compenso determinato dall'assemblea e il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
- 24.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, e può essere formata da una parte fissa ed una variabile, correlata al raggiungimento di determinati obiettivi, e/o consistere (i) nel diritto di sottoscrivere a un prezzo determinato azioni o altri strumenti finanziari della Società, anche di futura emissione, e/o (ii) nell'assegnazione di azioni (*stock grant*).
- 24.3. L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Art. 25. REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

- 25.1. Ove richiesto dalla legge, il consiglio di amministrazione - previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del collegio sindacale - nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza di almeno 5 anni in materia contabile, economica e/o finanziaria e gli ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 25.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

#### **Art. 26. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 26.1. Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - *pro tempore* vigente.
- 26.2. Nei casi di urgenza - eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile, inclusa quella applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong in quanto compatibile.

#### **Art. 27. COLLEGIO SINDACALE**

- 27.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 27.2. Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione del sindaco effettivo che assumerà la carica di presidente

del collegio sindacale e di un sindaco supplente.

- 27.3. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e di quelli relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 27.4. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi e determina il compenso loro spettante.
- 27.5. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste depositate a pena di decadenza presso la sede della Società nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 27.6. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambe i generi in coerenza con le disposizioni di legge eventualmente vigenti o con i codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società aderisca.
- 27.7. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista dalla disciplina vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione della Società. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
- 27.8. Le liste devono essere corredate: (a) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (b) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (c) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le relative cariche, (d) dall'elenco di eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società da ciascun candidato, (e) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dalla normativa applicabile, (f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 27.9. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate più liste da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate ulteriori liste di candidati sino al termine successivo stabilito dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In tal caso, la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste viene ridotta alla metà.
- 27.10. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro*

*tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i) sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di presidente del collegio sindacale e il restante sindaco supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.

- 27.11. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge.
- 27.12. Qualora ad esito dell'applicazione del meccanismo del voto di lista sopra indicato la composizione del collegio sindacale non sia conforme alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi, l'assemblea procederà alla nomina dei sindaci in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista cui appartenevano i soggetti da sostituire.
- 27.13. Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
- 27.14. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo collegiale. Se la suddetta sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, l'assemblea procederà alla nomina di un sindaco in possesso dei requisiti richiesti per assicurare il rispetto di tale normativa.
- 27.15. In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.
- 27.16. Resta fermo che la presidenza del collegio sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.
- 27.17. Le precedenti regole in materia di elezione dei sindaci mediante il voto di lista non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi, l'assemblea delibera a maggioranza di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Le procedure di sostituzione devono in ogni caso garantire il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi, quale sopra precisata.
- 27.18. Il collegio sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.
- 27.19. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente paragrafo 22.2 mutate per il collegio sindacale. L'adunanza si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 28. REVISORE LEGALE DEI CONTI**

- 28.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri, le responsabilità e le modalità di determinazione del corrispettivo della società di revisione sono disciplinati dalla normativa applicabile.

### **TITOLO V**

#### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

##### **Art. 29. ESERCIZIO SOCIALE**

29.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 30. BILANCIO ED UTILI**

- 30.1. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla predisposizione del bilancio annuale della Società, in conformità alle prescrizioni della legge italiana. Una copia del bilancio, comprendente la relazione degli amministratori sulla gestione, lo stato patrimoniale e il conto economico, verrà resa disponibile e comunicata ai soci in base alla normativa applicabile almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata ad approvare tale bilancio.
- 30.2. Fintantoché le azioni saranno quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong, il consiglio di amministrazione redige le ulteriori relazioni finanziarie periodiche previste dalla normativa di Hong Kong e le mette a disposizione del pubblico nelle forme e nei tempi dalla stessa normativa indicata.
- 30.3. L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, prelevata la quota del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è destinato ai soci a titolo di dividendo o accantonato a riserva, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.
- 30.4. Ricorrendo i presupposti di legge, il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, deliberare la distribuzione ai soci di acconti sul dividendo alle condizioni e nei limiti di legge.
- 30.5. L'assemblea, ordinaria o straordinaria secondo competenza, può in ogni tempo deliberare la distribuzione ai soci delle riserve risultanti dal bilancio ovvero formate mediante apporti dei soci, in quanto disponibili in base alla normativa applicabile, in denaro o in natura, nonché l'assegnazione ai soci di azioni, strumenti finanziari o altri diritti nei confronti della Società.
- 30.6. Il pagamento dei dividendi o degli acconti sui dividendi e le ulteriori distribuzioni o assegnazioni ai soci vengono effettuati nei termini e con le modalità determinate dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione, secondo competenza, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 30.7. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

### **TITOLO VI**

#### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 31. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

- 31.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

### **TITOLO VII**

#### **PREVISIONI SPECIFICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE ALLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE PRESSO LO STOCK EXCHANGE OF HONG KONG**

Fintantoché le azioni della Società siano anche negoziate presso lo Stock Exchange of Hong Kong, trova applicazione la disciplina relativa alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong di cui al presente Titolo VII.

##### **Art. 32. FINANZIAMENTI AD AMMINISTRATORI**

- 32.1. Fatto salvo quanto consentito dalla "Companies Ordinance" (Cap. 622 delle "Laws of Hong Kong") come di volta in volta in vigore, nel caso in cui la Società fosse costituita a Hong Kong, e fatto salvo quanto consentito dal codice civile italiano, la Società non potrà

direttamente o indirettamente:

- (a) erogare finanziamenti a un amministratore, un suo stretto collaboratore o a un amministratore di società controllante la Società o a un organo sociale controllato da tale amministratore;
- (b) concedere fideiussioni o altra forma di garanzia in connessione con un finanziamento concesso da qualsivoglia soggetto a un amministratore o a un organo sociale controllato da tale amministratore; o
- (c) se uno o più amministratori detengono (singolarmente o congiuntamente, direttamente o indirettamente) una partecipazione di controllo in un'altra società, erogare un finanziamento a tale altra società o concedere fideiussioni o altra forma di garanzia in connessione con un finanziamento concesso da qualsivoglia soggetto a tale altra società.

Il presente paragrafo 32.1 ha effetto solo finché le azioni della Società sono quotate sullo Stock Exchange of Hong Kong.

### **Art. 33. CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI**

- 33.1. In relazione al quanto previsto dal paragrafo 6.2 del presente statuto, il consiglio di amministrazione è autorizzato e ha la facoltà di predisporre procedure, anche mediante incarichi a un terzo fornitore, per l'individuazione dei soggetti che – in conseguenza dell'iscrizione nello Hong Kong Branch Register, ai sensi della normativa applicabile, di un unico soggetto depositario delle azioni (lo "**Holder of Record**"), come designato dalla società responsabile della gestione accentrata – siano considerati beneficiari indiretti delle azioni (i "**Beneficial Owners**") e, di conseguenza, possano esercitare indirettamente i diritti sociali in conformità all'articolo 34 del presente statuto e alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

### **Art. 34. LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI**

- 34.1. Tutti i soggetti risultanti quali titolari diretti delle azioni ai sensi della normativa applicabile sono legittimati in proprio a esercitare tutti i diritti sociali nelle forme previste dalla legge applicabile e dal presente statuto.

Tutti i Beneficial Owners, non risultanti quali titolari diretti delle azioni, in mancanza di una legittimazione a nome proprio, possono esercitare tutti i diritti sociali, ivi compresi l'intervento e il voto in assemblea, (a) in via collettiva, per il tramite dello Holder of Record iscritto sia nel Registro Principale sia nello Hong Kong Branch Register o di un soggetto appositamente incaricato dallo Holder of Record, oppure (b) in via individuale, per il tramite dello Holder of Record o di un soggetto appositamente incaricato dallo Holder of Record ovvero, previa idonea autorizzazione e/o delega da parte dello Holder of Record, in proprio, nella massima misura consentita da tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Resta fermo che l'esercizio dei diritti sociali da parte dei Beneficial Owners, a nome dello Holder of Record, tanto in forma collettiva quanto in forma individuale, non comporta alcun obbligo di aggiornamento dello Hong Kong Branch Register e del Registro Principale.

- 34.2. Ove il titolare delle azioni (o di altri strumenti finanziari che la Società dovesse emettere), risulti essere una società di gestione accentrata (*clearing house*) riconosciuta in base alla normativa applicabile per effetto della quotazione delle azioni presso lo Stock Exchange of Hong Kong o uno o più suoi designati (*nominee*), tale soggetto potrà designare una o più persone quale/i proprio/i rappresentante/i o delegato/i a partecipare a qualsiasi assemblea ordinaria o straordinaria della Società (o a qualsiasi adunanza dei titolari di altri strumenti finanziari, ove emessi) fermo restando che, nel caso in cui venga nominato più di un rappresentante, l'autorizzazione dovrà specificare il numero delle azioni (o degli eventuali altri strumenti finanziari) rispetto ai quali l'autorizzazione è concessa. Chiunque sia autorizzato secondo quanto previsto dalla presente disposizione dovrà considerarsi debitamente autorizzato senza necessità di ulteriori attestazioni, salvo ove richiesto dalla

normativa applicabile, e avrà diritto di esercitare nell'ambito delle relative assemblee gli stessi diritti e poteri per conto del delegante (sia esso una *clearing house* o un proprio *nominee*) come se il soggetto autorizzato (o il suo/i rappresentante/i) fosse un socio della Società in possesso del numero di azioni (o degli eventuali altri strumenti finanziari) specificate nell'autorizzazione ed in eventuali certificazioni ove richieste dalla normativa applicabile.

- 34.3. La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è determinata dalle risultanze alle date fissate dal consiglio di amministrazione per:
- i. determinare i soci aventi diritto a ricevere il pagamento di dividendi, altre distribuzioni o assegnazioni di diritti, nonché i Beneficial Owners aventi diritto a ricevere ai sensi della normativa di Hong Kong, il pagamento dei dividendi, altre distribuzioni o assegnazioni in favore delle azioni detenute dallo Holder of Record. In particolare, con riferimento ai Beneficial Owners, tale data potrà essere fissata contestualmente a, prima, o dopo, la data in cui tale pagamento di dividendi, distribuzione o assegnazione è deliberato, corrisposto o effettuato;
  - ii. determinare i soci aventi diritto a ricevere il materiale relativo all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società.
- 34.4. Un socio che ha diritto a più di un voto non è obbligato a usare e/o a esprimere tutti i suoi voti cui ha diritto nello stesso modo. Il voto divergente è valido e legittimo, salvo ove diversamente previsto dalla normativa applicabile.

#### **Art. 35. AVVISI E COMUNICAZIONI**

- 35.1. Fintantoché le azioni saranno quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong, si applicheranno, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di avvisi e comunicazioni previsti dalla normativa di Hong Kong.
- 35.2. Per quanto riguarda l'avviso di convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 14 del presente statuto, il medesimo dovrà, entro gli stessi termini ivi previsti, essere: (i) pubblicato sul sito internet dello Stock Exchange of Hong Kong; e (ii) comunicato con le modalità previste dal presente articolo 35.

#### **Art. 36. DIRITTO DI ISPEZIONE DELL'HONG KONG BRANCH REGISTER**

- 36.1. L'Hong Kong Branch Register è aperto per ispezioni da parte dei soci della Società e dei Beneficial Owners, senza spese, per almeno 2 (due) ore per ogni giorno lavorativo, nella misura consentita dalla legge applicabile. L'Hong Kong Branch Register può, a seguito di comunicazione inviata con qualsiasi mezzo elettronico che sia accettato a tali fini dallo Stock Exchange of Hong Kong, essere chiuso negli orari o per i periodi che non superino complessivamente i trenta (30) giorni per anno, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in generale o in relazione a qualsivoglia categoria di azioni.

### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 37. NOTIFICHE**

- 37.1. Impregiudicato quanto previsto al precedente articolo 35, le comunicazioni previste ai sensi della normativa italiana vigente sono effettuate nei termini e con le modalità stabilite da tale normativa.

##### **Art. 38. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

- 38.1. Tutte le controversie promosse da, contro e/o tra i soci, la Società, gli amministratori, i liquidatori e/o i sindaci che derivino o siano inerenti dal/al presente statuto, che, ai sensi della legge italiana debbano essere obbligatoriamente devolute alla giurisdizione delle corti italiane (es., liquidazione, scioglimento, ecc.) e/o qualsivoglia altra materia (es., controversie riguardanti la determinazione del valore di liquidazione in caso di recesso e richieste di provvedimenti in caso di irregolarità nella gestione della Società ai sensi

dell'articolo 2409 del codice civile, ecc.) obbligatoriamente regolata dal diritto italiano, saranno devolute alla giurisdizione italiana e ai tribunali del luogo ove ha sede la Società.

- 38.2. Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 38.1, le controversie di cui siano parte la Società, gli amministratori e/o i liquidatori, i soci o altri soggetti che abbiano agito nell'interesse o per conto della Società derivanti da disposizioni di Hong Kong e dai relativi e applicabili regolamenti e disposizioni di attuazione, potranno essere devolute, in quanto consentito dalle applicabili leggi italiane e di Hong Kong, alla giurisdizione non esclusiva delle corti di Hong Kong.

#### **Art. 39. NORME APPLICABILI**

- 39.1. La Società è soggetta alla disciplina dettata dal codice civile in tema di società per azioni e a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili alle società per azioni con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea.
- 39.2. Ogni riferimento alla normativa applicabile contenuto nel presente statuto deve intendersi riferito, ove non diversamente specificato, alla normativa italiana e, se pertinente, alla normativa di Hong Kong e alla regolamentazione di mercato applicabile alla Società per effetto della quotazione delle proprie azioni presso lo Stock Exchange of Hong Kong e presso il mercato regolamentato italiano.